Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

14 novembre 2013 *

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Convenzione di Bruxelles — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 1, lettera b) — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Materia contrattuale — Nozione di "prestazione di servizi" — Contratto di deposito»

Nella causa C-469/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 17 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2012, nel procedimento

Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

contro

Olbrich Transport und Logistik GmbH,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH, da M. Stögerer, Rechtsanwalt;

— per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

— per il governo ellenico, da S. Chala e L. Kotroni, in qualità di agenti,

— per la Commissione europea, da M. Wilderspin e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire mediante ordinanza motivata, ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra la Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH (in prosieguo: la «Krejci Lager»), società di diritto austriaco, e la Olbrich Transport und Logistik GmbH (in prosieguo: la «Olbrich Transport»), società di diritto tedesco, relativa al pagamento del prezzo richiesto per il deposito di merci in un magazzino situato a Vienna (Austria).

Contesto normativo

La convenzione di Bruxelles

3 A norma dell'articolo 5, punto 1, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1, in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»):

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (...)».

Il regolamento n. 44/2001

4 A termini del considerando 11 del regolamento n. 44/2001:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (...)».

5 Il considerando 12 del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6 A termini del considerando 19 del regolamento n. 44/2001:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il (…) regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte (...)».

7 Le regole sulla competenza sancite dal regolamento n. 44/2001 figurano nel suo capo II, composto dagli articoli da 2 a 31.

8 Nella sezione 1 del suddetto capo II, intitolata «Disposizioni generali», l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

9 L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 recita:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

10 Nella sezione 2 dello stesso capo II, intitolata «Competenze speciali», l'articolo 5 del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

 b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

 — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

 — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

 c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

11 Nella sezione 6 del suddetto capo II, intitolata «Competenze esclusive», l'articolo 22 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 La Krejci Lager, con sede a Vienna, ha proposto un'azione dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (tribunale distrettuale per la controversie in materia commerciale di Vienna) per ottenere il versamento, da parte della Olbrich Transport, con sede a Gornau (Germania), di un importo corrispondente al prezzo del deposito delle merci giacenti in un magazzino di sua proprietà sito in Vienna. Tale importo riguarda il periodo tra la quarantesima e la cinquantaduesima settimana del 2008. Il prezzo del deposito è stato fissato dalla ricorrente in EUR 325.

13 Il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha dichiarato la propria incompetenza sul piano internazionale ed ha respinto il ricorso. Tale giudice ha ritenuto che il ricorso andasse proposto, conformemente all'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dinanzi al tribunale del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale controversa. Tale obbligazione consisterebbe nel pagamento del prezzo del deposito, che costituisce un debito corrispondente al diritto sul quale è fondato il ricorso.

14 Secondo lo stesso giudice di primo grado, i debiti come quello di cui trattasi nel procedimento principale devono essere qualificati, conformemente al diritto austriaco, come «debiti spedibili» («Schickschulden») e possono essere pagati al domicilio del debitore. Di conseguenza, il «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio (...) deve essere eseguita», ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, si troverebbe in Germania e, pertanto, i giudici austriaci non sarebbero competenti a pronunciarsi sulla controversia di cui trattasi.

15 La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello nei confronti di tale decisione dinanzi allo Handelsgericht Wien (tribunale di commercio di Vienna), sostenendo che l'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non era applicabile ai fatti di causa. A suo avviso, il contratto di deposito rappresenta un contratto per la prestazione di servizi. Pertanto, il luogo di esecuzione di un contratto siffatto, conformemente all'articolo 5, punto 1, lettera b), di detto regolamento, è il luogo in cui è prestato il servizio. Dalla decisione di rinvio emerge che, secondo la convenuta nel procedimento principale, al contrario, il contratto di deposito non comporta una prestazione di servizi, bensì la messa a disposizione di uno spazio.

16 Il giudice del rinvio rileva che per i procedimenti il cui valore è inferiore agli EUR 5 000 esso costituisce il giudice di ultimo grado. Tuttavia, esso ritiene che la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell'Unione non emerge con un'evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun dubbio ragionevole.

17 Alla luce di tali considerazioni, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un contratto di deposito di merci sia un contratto di "prestazione di servizi" ai sensi dell'articolo 5, [punto] 1, lettera b), del regolamento (...) n. 44/2001».

Sulla questione pregiudiziale

18 Ai sensi dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. La Corte ritiene che occorra applicare tale disposizione nella causa in esame.

19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un contratto relativo al deposito di merci costituisce un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

20 In via preliminare va ricordato che l'articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sancisce una regola di competenza speciale in materia contrattuale. L'attribuzione di tale competenza speciale, la cui scelta dipende da un'opzione dell'attore e che completa il criterio generale di competenza del foro del domicilio del convenuto, è fondata sull'esistenza, in talune ipotesi ben determinate, di una stretta correlazione tra una contestazione e il giudice che può essere chiamato a conoscerne (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, Racc. pag. I-6073, punto 32).

21 Occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente fruisce del foro dell'adempimento del contratto anche qualora l'esistenza del contratto su cui si fonda la domanda sia controversa (v., per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles, sentenza del 4 marzo 1982, Effer, 38/81, Racc. pag. 825, punto 8).

22 Allorché il contratto ha come obbligazione caratteristica la compravendita di beni o la prestazione di servizi, l'articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 prevede che una persona domiciliata sul territorio di uno Stato membro può essere convenuta, in forza di un contratto siffatto, dinanzi al giudice di un altro Stato membro in cui l'obbligazione caratteristica del suddetto contratto è stata o avrebbe dovuto essere eseguita. Così, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni nascenti da un contratto di prestazione di servizi, detto regolamento, al suo articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, definisce tale criterio di collegamento in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale e di prevedibilità (v., in tal senso, sentenze Rehder, cit., punti 33 e 36, nonché dell'11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, Racc. pag. I-2121, punti 23 e 26).

23 Dalle informazioni trasmesse alla Corte dal giudice del rinvio risulta che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale riguarda il deposito di merci. Lo stesso giudice rileva, segnatamente, che esso deve risolvere il problema della sua competenza internazionale in una situazione in cui le merci della convenuta nel procedimento principale, una società di diritto tedesco, sono state depositate in un sito in Austria.

24 Per sapere se una siffatta situazione rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, occorre chiedersi se il deposito di merci costituisca una «prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

25 Si deve necessariamente rilevare che ciò si verifica nel caso di specie.

26 Si deve infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di servizi di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, Racc. pag. I-3327, punto 29).

27 A tal riguardo, come sostenuto dai governi tedesco ed ellenico, nonché dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, occorre rilevare che l'elemento preponderante di un contratto di deposito consiste nel fatto che il depositario assume l'onere di custodire i beni in questione per conto della controparte contrattuale. Così, tale impegno implica una determinata attività, che consiste, quanto meno, nella ricezione dei beni, nella loro conservazione in un luogo sicuro e nella loro riconsegna alla controparte contrattuale in uno stato appropriato.

28 Quanto all'argomento secondo il quale il contratto di cui trattasi avrebbe ad oggetto la mera locazione di uno spazio, occorre rilevare che, nell'ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. In particolare, la Corte può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo dell'Unione in base ai fatti indicati dal giudice nazionale (sentenze dell'8 maggio 2008, Danske Svineproducenter, C-491/06, Racc. pag. I-3339, punto 23, nonché del 10 novembre 2011, X e X BV, C-319/10 e C-320/10, punto 29).

29 Orbene, secondo le informazioni che emergono dalla decisione di rinvio, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non riguarda la locazione di locali, bensì il deposito di merci. Peraltro, oltre al fatto che non spetta alla Corte rimettere in discussione tale valutazione fattuale, occorre rilevare che la competenza giurisdizionale relativa a tale primo tipo di contratto è, comunque, disciplinata dall'articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001, sulla competenza esclusiva in materia di

contratti d'affitto di immobili (v., per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles, sentenze del 15 gennaio 1985, Rösler, 241/83, Racc. pag. 99, punto 24, nonché del 26 febbraio 1992, Hacker, C-280/90, Racc. pag. I-1111, punto 10), ai sensi del quale hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che l'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che un contratto relativo al deposito di merci come quello di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese

31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto relativo al deposito di merci come quello di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

Firme